

CONTRATTO DI LOCAZIONE

TRA

La società MavianMax Srl in persona del suo Legale Rappresentante, Sig. Guerra Pier Luigi, con sede in Via Ammiraglio Carlo Mirabello 6 15057 Tortona (AL), c.f./p. iva 07450420968 - iscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Alessandria al n. REA AL-25014, a quanto infra autorizzato in base ai poteri statutari "d'ora in poi LOCATARIO"

E

Comune di Cassano Spinola p.iva 00388100067, in persona del Responsabile dell'Area Tecnica Sig. Arch. Giacomo Tofalo, domiciliato per la carica in Cassano Spinola Piazza XXVI Aprile, autorizzato con deliberazione della Giunta Comunale n. ____ del _____ "d'ora in poi LOCATORE"

PREMESSO CHE:

La presente scrittura privata è redatta in duplice originale oltre all'esemplare per il registro

TRA LE PARTI SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE:

1) Il LOCATORE concede in locazione, **al canone annuo di € 500,00**, al LOCATARIO che accetta per se e i propri aventi causa il seguente bene che di seguito si descrive:

relativamente al fabbricato per servizi ubicato sull'area di cui al foglio 7 mappale 433 del Comune di Cassano Spinola, avente accesso da via Rolino, spazio idoneo di circa 2 MQ sulla terrazza per l'installazione di apparati radio Hyperlan

e/o Wimax corredati delle relative antenne, oltre alla alimentazione elettrica 220V.

Il LOCATARIO pertanto si impegna ad adottare tutte le misure di sicurezza per il personale impegnato nelle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria secondo il proprio DVR e la normativa vigente.

2) Il LOCATARIO si servirà del predetto bene con la diligenza dovuta esclusivamente per l'installazione e l'utilizzo delle apparecchiature sopra citate impegnandosi a non destinare il bene a scopi differenti.

3) Il LOCATARIO si obbliga a conservare e custodire il bene locato con la dovuta diligenza e non potrà senza il consenso scritto del LOCATORE, concederne a terzi il godimento, neppure temporaneo sia a titolo oneroso sia a titolo gratuito.

4) La durata del presente contratto é stabilità in anni sei con decorrenza dalla data di sottoscrizione della presente e quindi con scadenza il Il LOCATARIO alla scadenza del termine pattuito si obbliga alla restituzione dello spazio in questione al LOCATORE e, in ogni caso, nell'ipotesi di sopravvenuta ed urgente necessità è concesso di richiederne immediato rilascio.

Il LOCATARIO potrà restituire il bene consegnatogli anche prima della scadenza contrattuale. Il bene verrà restituito nello stato in cui viene attualmente consegnato, salvo il normale deterioramento.

5) Il LOCATARIO, [a compensazione del canone annuo](#), si impegna a fornire al LOCATORE, due collegamenti Internet di tipo WDSL fino a 20Mbit/s/5M con banda minima garantita di 4Mbit, compreso il noleggio degli

apparatî tecnici necessari per usufruire del collegamento ad alta velocit  e l'assistenza tecnica, fino alla scadenza del presente contratto, [il cui valore attuale di mercato   di   2.400,00 annuo.](#)

6) Le spese del presente atto e tutte quelle accessorie ivi comprese quelle di registrazione sono a carico del LOCATARIO, [a cui compete altres  l'onere della registrazione.](#) Eventuali spese straordinarie ritenute necessarie od urgenti saranno a carico del LOCATORE (es. Potatura o abbattimento piante); sono a carico del LOCATARIO gli oneri derivanti dalle richieste delle autorizzazioni ai sensi delle leggi vigenti.

7) E' diritto del LOCATORE ispezionare o far ispezionare l'immobile, salvo congruo preavviso scritto. Qualora il LOCATORE intenda alienare il bene oggetto del presente contratto il LOCATARIO dovr  lasciar visitare lo stesso secondo orari concordati.

8) Il LOCATARIO garantisce e manleva il LOCATORE contro i danni che a questo possano derivare da fatto, omissione o colpa propri e/o dei propri dipendenti/collaboratori sulle apparecchiature installate dal LOCATARIO.

9) Il presente contratto   [rinnovabile con apposito provvedimento della Giunta Comunale,](#) salvo disdetta da comunicarsi a mezzo raccomandata A/R almeno sei mesi prima della stessa.

10) Tutte le clausole di cui ai punti precedenti discusse anteriormente alla sottoscrizione del contratto, sono valide ed efficaci tra le parti.

11) Per quanto non espressamente stabilito e contemplato nel presente contratto, si applicheranno le norme del codice civile e le altre leggi in materia di

concordato.

12) A pena di nullità, qualunque altra modifica al presente contratto dovrà essere inderogabilmente apportata con atto scritto, sottoscritto da entrambe le parti.

13) Per ogni controversia sorgente dal presente contratto è competente il Foro dove il LOCATORE ha il proprio domicilio.

Data.....

IL LOCATORE

IL LOCATARIO

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 codice civile si approvano specificamente le clausole di cui ai punti 4,5,6,7,8,9,10,11 e 12

IL LOCATORE

IL LOCATARIO
